

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 310

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001

—————

Disciplina dell’uso delle piste sciistiche
e norme per la prevenzione degli infortuni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La pratica degli sport invernali, oramai diffusa in modo ampio e stabile presso la popolazione, annovera soprattutto lo sci alpino non agonistico su apposite piste dislocate lungo i rilievi dell'intera penisola, ed anche sulle due isole maggiori.

Il desiderio di allontanarsi dalla vita caotica delle città alla fine della settimana, grazie alle maggiori disponibilità economiche, al costante miglioramento della viabilità e alla facilità di movimento con mezzi pubblici e privati, spinge un numero sempre crescente di cittadini, in particolar modo giovani e giovanissimi, a recarsi durante i mesi invernali e all'inizio della primavera nelle località montane attrezzate per la pratica dello sci.

Il fenomeno è divenuto tanto ampio da costituire aspetto del costume della vita sociale; esso, infatti, in ogni stagione coinvolge sia le famiglie, sia addirittura la vita scolastica nelle cosiddette «settimane bianche».

L'abitudine di praticare lo sci non agonistico si riflette positivamente sul benessere psicofisico degli appassionati, concorrendo alla tutela preventiva della loro salute. È però da rilevare che questo lato positivo dell'attività sportiva in parola si accompagna, per converso, con un numero crescente d'infortuni, i quali sono aumentati negli ultimi anni di pari passo con l'affluenza dei frequentatori delle piste sciistiche. In conseguenza di ciò, molto spesso, la vacanza invernale sulla neve ha avuto un malaugurato esito per la salute, e talvolta anche per la vita di numerosi sciatori, per buona parte inesperti, molto spesso giovani e giovanissimi, che sono i soggetti maggiormente esposti «a rischio».

Il disegno di legge apprestato non vuole essere esaustivo della necessità, pur da qual-

che tempo avvertita, di un ordinamento delle attività sciatorie nel loro complesso; esso più semplicemente vuole porre le premesse per un ordito legislativo che soddisfi tale necessità all'interno delle maglie, al momento non ben circoscritte, della disciplina per l'uso delle piste sciistiche e per la prevenzione degli infortuni nella pratica sportiva dello sci. In altre parole, si propone di concorrere alla tutela della salute dei cittadini, della loro integrità fisica, che è, come noto, «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (articolo 32 della Costituzione).

Va aggiunto che l'esigenza considerata ha già avuto, per alcuni suoi rilevanti aspetti, una prima risposta nell'ordinamento sportivo per merito della Federazione internazionale sci (FIS), la quale nel 1967, a Beyrouth, adottò il decalogo dello sciatore, cui fece seguito, nel 1973, un testo di «chiarimenti», destinato a tutti gli sciatori. Questa normativa, è stato rilevato in sede giurisprudenziale, non è da annoverare fra quelle cui si riferisce l'articolo 43, primo comma, del codice penale, vale a dire tra le discipline la cui inosservanza rileva penalmente, poiché essa si pone nel campo delle regole di comune prudenza, le quali, come tali, non dovrebbero essere mai ignorate o trascurate da coloro che praticano lo sport dello sci.

Pertanto il presente disegno di legge conserva la sua irrefutabile utilità.

Esso, all'articolo 1, introduce norme dirette alla prevenzione degli infortuni, prescrivendo l'obbligo di indossare un casco protettivo ai soggetti praticanti di età inferiore ai 18 anni, sanzionandone l'inosservanza in via amministrativa, in analogia con quanto stabilito per gli utenti di motocicli, ciclomo-

tori e motocarrozette, dalla legge 11 gennaio 1986, n. 3.

Siffatta legislazione si è dimostrata utile strumento a garanzia dell'integrità fisica dei soggetti «a rischio» di cui si è già detto innanzi.

All'articolo 2, conseguentemente, non è trascurato il profilo inerente al comportamento dello sciatore, con ciò rimarcando uno degli aspetti peculiari dello sport, ossia quello educativo, e ponendo, in maniera legislativamente risolta, l'equazione «educazione allo sport uguale educazione alla vita».

Altri contenuti significativi sostanziano l'articolo 3, che statuisce l'obbligo d'assicurazione contro gli infortuni, l'articolo 4 che detta gli obblighi dei gestori delle aree sciabili, l'articolo 5 che disciplina le responsabilità istituzionali d'informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli in-

fortuni; l'articolo 6, in particolare, affida alle leggi regionali la determinazione delle aree destinate alla pratica dello sci secondo un apposito catasto delle piste ed impianti, prevedendo la separazione delle aree per la pratica degli sci tradizionali, da quelle per l'uso di *snowboard* e monosci; l'articolo 7, infine, prevede l'introduzione e l'adozione di segnaletica uniforme su tutte le aree sciabili del territorio della nazione. In conclusione, si confida nell'ampia condivisione del presente disegno di legge e nella sua rapida approvazione, perché l'introduzione della nuova normativa, nel garantire una maggiore sicurezza a chi vuole trascorrere una serena giornata all'aria aperta ed in contatto con la natura sui campi di sci, sarà innanzitutto e soprattutto un efficace strumento di tutela per la integrità fisica e la salute dei cittadini più giovani e giovanissimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'obbligo di utilizzo del casco per i minorenni)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci agonistico, dilettantistico ed amatoriale è fatto obbligo ai soggetti praticanti minori di anni diciotto di indossare un casco protettivo conforme ai tipi omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Art. 2.

(Comportamento dello sciatore)

1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e propria e provocare danni a persone e cose, adeguando la propria andatura alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, rispettando scrupolosamente la segnaletica esistente e le prescrizioni localmente fornite dagli aventi titolo; deve inoltre osservare le misure anti-afortunistiche disposte ai sensi della presente legge, e segnalare tempestivamente, al gestore delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 6, le carenze riscontrate in dette misure.

Art. 3.

*(Obbligo di assicurazione
contro gli infortuni)*

1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 6 devono essere assicurati ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto ed ai terzi in dipendenza o correlazione all'uso degli impianti.

2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il competente organo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Obblighi dei gestori delle aree sciabili)

1. Al fine di assicurare le maggiori condizioni di sicurezza nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 6, i gestori delle medesime sono obbligati ad approntare un adeguato servizio, dotato di operatori qualificati e di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo soccorso in caso di incidente agli utenti.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 6 hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse ed all'apposizione di idonea segnaletica, in modo da assicurare le maggiori garanzie di sicurezza attraverso sistemi di protezione, riparo e sicurezza con reti alte, reti basse e materassi, ai margini delle piste, ove necessitano, nonché di segnalare tempestivamente ed adeguatamente ogni situazione anomala dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti. Il Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle attività produttive, con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, determina

con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione del presente articolo.

Art. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di infortuni nell'esercizio della pratica dello sci, assicurando condizioni e garanzie uniformi per tutto il territorio nazionale, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, provvede alla più ampia informazione degli sciatori, anche mediante la diffusione delle regole di condotta dettate dalla Federazione internazionale sci (FIS), rubricate «Decalogo dello sciatore» (FIS, Beyrou, 1967), e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può concordare, con il competente organo del CONI, iniziative volte alla diffusione delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando apposite convenzioni con il CONI medesimo.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori degli impianti sciistici di esporre il testo relativo alla normativa ed alle regole di condotta richiamate dal presente articolo, garantendone una adeguata evidenza. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Art. 6.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle aree innevate comprendenti piste di discesa e im-

pianti di risalita abitualmente riservate alla pratica dello sci, individuate dalle regioni interessate e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aree destinate alla pratica dello sci sono determinate da leggi regionali, secondo un apposito «catasto delle piste ed impianti», prevedendo la separazione delle aree per la pratica dello sci a gambe indipendenti (sci tradizionale, *carving*, *telemarch*, sci di fondo) da quelle per la pratica dello sci a gambe non indipendenti (*snowbord*, mono-sci).

Art. 7.

*(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili)*

1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il competente organo del CONI, cura l'adozione di apposita segnaletica uniforme sul territorio nazionale per le aree individuate ai sensi dell'articolo 6.

